

COMUNE DI SALASSA

Città Metropolitana di TORINO

(Tel. 0124-36145 - Fax 0124-36195 – E.mail: tecnico@comune.salassa.to.it)

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BOCCIODROMO COPERTO COMUNALE, BAR E LOCALI ACCESSORI CON DURATA DI 6 ANNI DAL 10.01.2020 AL 09.01.2026

Capitolato d’Oneri

Il presente Capitolato d’Oneri disciplina le modalità di affidamento in gestione di locali e spazi pluriuso di proprietà del Comune di Salassa così composti:

- fabbricato a destinazione bocciodromo coperto, bar e locali accessori
- n° 4 campi da bocce esterni

La gestione consiste nell’uso, manutenzione e custodia degli immobili ivi compresi gli impianti e le pertinenze dello stesso secondo le modalità di cui al Bando di Gara ed al presente Capitolato speciale d’Oneri.

La condizione indispensabile per poter partecipare alla procedura aperta è quella di non avere debiti pregressi, di qualsiasi genere e natura, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, alla data della presentazione dell’istanza di partecipazione.

DIRITTI dell’appaltatore.

- Piena disponibilità dell’impianto.
- Riscossione delle tariffe d’utilizzo da parte degli utenti dei campi da bocce.
- Possibilità di effettuare all’interno dell’impianto, oltre all’attività di bar/ristoro, anche di eventi specifici straordinari ma sempre previa apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale.
- Possibilità di effettuare all’interno dell’impianto lavori che eccedono quelli di semplice manutenzione ordinaria, previa apposita richiesta di autorizzazione all’Amministrazione Comunale, ed a seguito di presentazione di progetto qualora necessario, con oneri totalmente a carico del gestore.
- Segnalare in forma scritta al Comune gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari per il normale funzionamento dell’impianto, il quale valuterà l’opportunità o meno dell’intervento richiesto.
- Diritto alla sospensione del pagamento del canone di locazione ove, per lavori di manutenzione straordinaria da parte dell’Amministrazione comunale, l’impianto debba rimanere chiuso per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi.

OBBLIGHI dell’appaltatore.

- 1 - Uso, manutenzione ordinaria e custodia degli immobili ivi compresi gli impianti in genere, esempio: verifiche periodiche previste per legge degli impianti termici, sanitari e loro manutenzione ordinaria (mantenimento e pulizia durante tutto il periodo

dell'anno con particolare riguardo nei mesi invernali - messa in sicurezza da gelate e nevicate), sostituzione lampade di illuminazione del bocciodromo e dei campi esterni e di tutte le pertinenze dello stesso.

2 - Controllo dello stato degli impianti ogni qualvolta i medesimi vengano utilizzati (eventuali manomissioni e danneggiamenti delle pavimentazioni, delle strutture e degli arredi dovute ad atti intenzionali, ad incuria o ad atti non consoni ad un corretto utilizzo degli stessi) compresa l'attrezzature tecnica utilizzata dai praticanti.

3 - Manutenzione ordinaria periodica dei campi da bocce interni ed esterni con apporto e stesa di sabbia da gioco, livellatura e tracciatura dei campi.

4 - Obbligo di chiusura temporanea dell'impianto, anche per periodi prolungati e fino ad un massimo di 120 giorni consecutivi, ove l'Amministrazione C.le debba procedere a lavori di manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti tecnologici, previa semplice comunicazione da parte della stessa con preavviso scritto di almeno 15 giorni, senza che nulla sia dovuto al gestore ad indennizzo per i mancati proventi della gestione stessa.

Quanto specificato in precedenza non esclude una manutenzione puntuale giornaliera al fine di mantenere un'adeguata funzionalità e decoro delle strutture (come ad esempio: reti di recinzione, di delimitazione aree verdi etcc.).

5 - Manutenzione ordinaria aree verdi circostanti, con sgombero da rifiuti e materiali abbandonati, taglio erbe e siepi, e relative aree di accesso (strade, marciapiedi etcc.)

La pulizia è da intendersi per l'estensione di tutta l'area pertinenziale del bocciodromo delimitata dalla pavimentazione delle strade comunali.

6 - Accollo delle spese di gestione di tutte le utenze: gas, energia elettrica, telefono, acqua;

7 - Accollo della manutenzione ordinaria degli impianti: sono a completo carico dell'appaltatore le riparazioni, le sostituzioni e le periodiche manutenzioni degli edifici, delle attrezzature, apparecchiature, arredi, utensili, accessori e dotazioni di nuova fornitura ed esistenti per tutta la durata dell'appalto. Tutte le sostituzioni avverranno con materiali di pari o superiore qualità;

8 - Accollo di tutte le imposte e tasse generali e speciali vigenti o che possano entrare in vigore durante la durata dell'appalto, senza diritto di rivalsa;

9 - Garanzia della pulizia e custodia degli impianti: l'appaltatore è obbligato ad effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione quotidiane e periodiche del centro, di tutte le attrezzature, arredi, utensili e dotazioni, dell'area esterna di pertinenza del centro, che deve mantenere sgombra da rifiuti e materiali di qualunque genere; l'appaltatore è obbligato, nell'esecuzione delle opere, forniture e servizi del presente appalto, all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, norme e disposizioni relativi eventualmente emanati durante il corso dell'appalto;

10 - Acquisizione, a proprie spese, dell'autorizzazione sanitaria o del parere favorevole all'esercizio dell'attività, in conformità alle previsioni delle leggi vigenti in materia, rilasciati dalla locale Asl TO4;

Il concessionario è tenuto ad attuare il sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 06.11.2007 n. 193 e dovrà fornire al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento dei relativi obblighi.

11 - Obbligo all'applicazione di tutti gli aspetti contrattuali riguardanti le garanzie occupazionali per i dipendenti. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla sua natura, struttura, dimensione e qualificazione giuridica, economica o sindacale; inoltre l'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro e in materia antinfortunistica e sociale delle maestranze impiegate per il servizio oggetto d'appalto. L'appaltatore dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici previsti dalle vigenti normative, e dovrà rispettare integralmente il disposto dell'art. 256 del D. Lgs. n. 163 del 2006

12 - L'affidatario è responsabile esclusivo dei rapporti con gli utenti, con il personale dipendente assunto per la gestione dell'impianto e con i terzi, nell'ambito della gestione dell'impianto.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, derivante da propria azione od omissione e del personale preposto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, dipendente dalla gestione di cui trattasi sia sotto il profilo civile che amministrativo.

L'affidatario deve garantire che il bocciodromo venga utilizzato adottando tutte le cautele necessarie e idonee ad evitare danni di qualsiasi genere.

In caso di difettosa manutenzione dell'impianto sportivo o di una qualsiasi situazione di pericolo l'affidatario è comunque tenuto ad adottare ogni misura precauzionale al fine di preservare l'incolumità delle persone ed evitare o contenere i danni alle cose, sollevando quindi il Comune da qualsiasi responsabilità.

L'affidatario si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, con primaria compagnia e/o istituti d'assicurazione polizza assicurativa R.C.T. e R.C.O. che tenga indenne l'assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamento di cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'espletamento del servizio oggetto di affidamento. L'assicurazione dovrà valere anche per i danni determinati per colpa grave dell'assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui debba rispondere, anche se non dipendenti, purchè operanti nell'ambito dell'attività dell'assicurato.

La polizza dovrà prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale alle attività dell'assicurato.

Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore per la R.C.T. a € 1.000.000 unico per sinistro e per la R.C.O. a € 1.000.000 per sinistro.

Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata di volta in volta sino al termine del contratto dando prova dell'avvenuto pagamento del premio tassativamente entro i termini di scadenza annuale della polizza.

In caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali il comune ferma la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, potrà incamerare la cauzione definitiva.

Rimane a carico del Comune di Salassa la copertura dei rischi strettamente connessi alla proprietà dell'impianto e delle strutture annesse mentre il gestore provvederà invece ad assicurare i beni mobili e le attrezzature di sua proprietà.

L'affidatario si obbliga inoltre a stipulare, sempre con primaria Compagnia di assicurazioni, una copertura per il rischio locativo e ricorso terzi da incendio con i seguenti massimali : Rischio Locativo € 800.000,00 - Ricorso Terzi da Incendio € 400.000,00 avente durata contrattuale non inferiore all'intero periodo della locazione con espressa previsione alla rinuncia della rivalsa verso il l'ente appaltante.

L'affidatario si obbliga a consegnare prima della stipula del contratto copia delle polizze sopra indicate e relativa quietanza di avvenuto pagamento del premi.

13 - La concessione in uso gratuito di una sala al piano terreno del Bocciodromo, peraltro ad oggi già utilizzata dalla locale Società bocciofila, quale sede e sala riunione, alla Società bocciofila stessa e/o ad eventuali altre società bocciofile che andranno ad essere fondate durante il periodo di valenza del contratto di gestione e che, comunque, abbiano sede nel territorio del Comune di Salassa e siano state riconosciute dall'Amministrazione C.le.

14 - La concessione in uso gratuito all'Amministrazione comunale, per uso diretto o indiretto, a seguito di preavviso di giorni 15, del bocciodromo per un numero massimo di 10 giorni annui.

15 - L'applicazione di tariffe agevolate, stabilite dall'amministrazione comunale, ad associazioni o organizzazioni no-profit ed altre categorie, in occasione di eventi che l'amministrazione a suo insindacabile giudizio vorrà sostenere.

16 - La comunicazione del periodo di chiusura settimanale e per ferie.

OBBLIGHI del Comune

È a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli impianti e strutture edilizie del Bocciodromo comunale;

E' facoltà del Comune valutare di volta in volta se le spese da sostenersi per la manutenzione straordinaria siano eventualmente da accollare al gestore o/e terzi a causa di errata manutenzione ed uso scorretto degli impianti stessi.

LOCALI ed attrezzature - modalità di esercizio del servizio.

Al gestore è affidata la custodia dei locali oggetto dell'appalto, inclusi tutti i beni ivi esistenti quali risultano dai verbali redatti, in contraddittorio fra le parti, all'atto della consegna dei locali stessi.

Il gestore dovrà farsi carico delle spese relative all'installazione dei macchinari, degli arredi e delle attrezzature connesse all'esercizio dell'attività di gestione degli impianti sportivi con annesso bar-ristoro e a quelle relative alla loro manutenzione, ad eccezione di quanto già fornito dall'Ente appaltante rispetto alle quali dovrà provvedere alla sola manutenzione.

L'appaltatore, alla fine del servizio, dovrà riconsegnare tutti i beni avuti in consegna, comprese le attrezzature in genere facenti parte dell'allestimento del centro, nello stesso numero e nelle stesse condizioni di quando le ha ricevute in consegna, provvedendo alle reintegrazioni di tutto quanto rotto o mancante durante l'espletamento del servizio in appalto a causa di usura, danneggiamento o furto, e sostituendo tali arredi o attrezzature con altre di valore pari o superiore.

La consegna dei locali, degli spazi e delle attrezzature sarà formalizzata a seguito di un apposito sopralluogo a cui dovranno partecipare i rappresentanti di entrambe le

parti e durante il quale sarà effettuata una ricognizione accurata ed una verifica congiunta dello stato degli stessi. Il resoconto e l'esito della suddetta verifica risulteranno dall'apposito verbale di consegna redatto nel corso del sopralluogo e sottoscritto al termine dello stesso.

L'appaltatore si impegna a mantenere in buono stato i locali, gli impianti, gli spazi e le attrezzature e a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni a locali e aree e impianti senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il Comune si riserva in ogni momento la potestà di controllare l'effettivo stato delle attrezzature e delle strutture. In qualunque momento, su richiesta del Comune, ed in ogni occasione di rinnovi o scadenze, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente, con l'intesa che l'appaltatore sopporterà alle eventuali mancanze e/o ai necessari ripristini entro venti giorni dal riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza dell'appaltatore, il Comune provvederà al reintegro e/o ai ripristini dandone comunicazione all'appaltatore ed addebitandogli un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 25% a titolo di penale. Tali importi verranno detratti anche dal deposito cauzionale.

L'appaltatore, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell'appalto a non mutare la destinazione d'uso dei locali e degli impianti sportivi e loro strutture ad esso affidati per qualsiasi ragione, pena la risoluzione del contratto. L'appaltatore, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'atto della riconsegna dei locali e degli impianti sportivi e loro strutture non potrà richiedere alcun indennizzo per eventuali opere di miglioria eseguite presso i locali, a meno che tali opere non siano state preventivamente concordate e che la stessa Amministrazione comunale si sia diversamente espressa in forma scritta.

Contestualmente alla riconsegna, il concessionario dovrà curare lo sgombero dei locali dalle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo annuo, che sarà determinato in sede di gara, dovrà essere versato dal gestore in 12 (dodici) mensilità di pari importo, anticipate e che andranno versate entro i primi 5 (cinque) giorni dall'inizio del mese di riferimento. Eventuali ritardi daranno luogo all'applicazione di una penalità giornaliera di euro 25,00 (€ Venticinque/00) a partire dal giorno successivo al mancato pagamento.

Ove il mancato pagamento si protraesse per un periodo superiore ai 60 giorni il Comune potrà revocare il contratto e l'Ente appaltante si rivarrà sul deposito cauzionale per il mancato introito.

DOMICILIO dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato a comunicare il proprio domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi dell'appalto. A tale domicilio sarà inviata ogni comunicazione concernente l'appalto, comprese contestazioni, penalità e diffide.

RESPONSABILITÀ e penalità

L'appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile all'appaltatore nell'assolvimento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Oneri.

L'appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'eventuale somministrazione di cibo avariato o contaminato e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tale proposito si richiama quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Oneri in materia di assicurazioni obbligatorie.

L'appaltatore è sempre responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al Comune o a terzi.

Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente capitolato verranno punite con penalità irrogate dall'amministrazione Comunale. Le penalità, che dovranno tener conto della gravità della violazione, variando da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000 per ogni violazione.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di fornire motivata giustificazione, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Qualora l'appaltatore non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accettabili, il Comune applicherà le penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Oneri. La decisione definitiva sarà assunta dal Responsabile del Servizio del Comune. Si procederà al recupero delle penalità con l'importo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore. L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni verificatesi, ed è fatto salvo il diritto del Comune di ottenere comunque il risarcimento di tutti i danni subiti.

Le contestazioni, le penalità, le intimazioni e le diffide saranno comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dell'appaltatore, o notificate attraverso il Messo comunale entro cinque giorni lavorativi dalla data effettiva del rilievo verbalizzato inerente la non conformità del servizio e/o inadempienza del mantenimento dello stato dei luoghi.

RECESSO anticipato

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo, o giusta causa, l'Ente appaltante si rivarrà sul deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo ogni altro diritto per eventuali ed ulteriori danni.

L'Appaltatore che, con motivata richiesta, intenda recedere dal contratto dovrà comunicarlo formalmente all'Ente appaltante con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data in cui intende cessare l'attività, e comunque il Comune dovrà formalizzare l'accettazione, previa valutazione delle motivazioni della richiesta.

DECADENZA e revoca dell'appalto

Il Comune ha la facoltà di risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- a) non ottemperanza dell'appaltatore entro i termini fissati, che non potranno superare le 72 ore, all'intimazione ad adempiere agli obblighi ed alle condizioni stabilite nel contratto, comunicata dal Comune all'appaltatore in conseguenza di accertate inadempienze;
- b) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;
- c) uso diverso dei locali rispetto a quanto stabilito contrattualmente;
- d) difformità nella gestione del Bocciodromo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato;
- e) in seguito a tre contravvenzioni gravi alle norme contrattuali relative al servizio, verificatesi nello stesso anno. Sono considerate gravi le contravvenzioni sanzionate come all'articolo precedente con una penale superiore a euro 250,00
- f) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
- g) quando l'appaltatore si renda colpevole di frode;
- h) in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente capitolato;
- i) per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- j) sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando di ammissione alla gara;
- k) mancato versamento del canone mensile che si protragga per un periodo superiore a 60 giorni dalla data in cui è previsto il suo pagamento;
- l) mancata reintegrazione della cauzione, secondo quanto disposto dall'art. 18, lett. B del Bando di Gara ;
- m) in caso di episodi di intossicazione alimentare per responsabilità dell'appaltatore o per omessa verifica dei prodotti provenienti dai fornitori;
- n) dopo due contravvenzioni alle norme previste dalle leggi nelle materie riguardanti il servizio, alle norme sanitarie, previdenziali, di tutela e sicurezza sul lavoro.
- o) cessazione di attività da parte della Ditta;
- p) grave violazione delle norme in materia di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed in materia di lavoro;

La notifica della risoluzione del contratto sarà comunicata: 1) a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio dell'appaltatore, 2) notificata attraverso il Messo Comunale, 3) consegnata con dicitura "per ricevuta". Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto il Comune incamererà la cauzione, e l'appaltatore non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d'ora di rinunciare. Sarà a carico dell'appaltatore ogni spesa aggiuntiva che il Comune dovrà accollarsi per la prosecuzione del servizio sino alla scadenza contrattuale. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il Comune potrà subire in conseguenza della risoluzione contrattuale. Oltre ai casi sopra elencati il Comune potrà risolvere il contratto per inadempienza dell'appaltatore di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'appaltatore un termine non inferiore ai quindici giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo spirare del termine il contratto si intende risolto di diritto.

Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata del contratto e comunque alla scadenza naturale del medesimo, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, relative alla gestione della struttura di che trattasi decadono automaticamente e si intendono acquisite direttamente dal Comune che ne potrà disporre liberamente, senza che il gestore possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

E' facoltà dell'Ente appaltante di recedere, in tutto o in parte, dal presente appalto prima della scadenza per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi. In tal caso al gestore verranno corrisposti indennizzi, qualora dovuti per legge.

ESCLUSIONE indennità di fine rapporto e indennità per mancato esercizio delle attività

Il concessionario riconosce fin d'ora di non aver titolo alcuno ad indennità comunque denominata (avviamento, buonuscita e simili).

Nulla sarà dovuto al concessionario per il mancato esercizio delle attività di servizio di gestione e bar qualora l'impianto, per decisione dell'Amministrazione Comunale ovvero delle competenti autorità sportive, dovesse essere dichiarato temporaneamente non agibile ai fini sportivi, ovvero nel caso in cui venisse inibita la partecipazione al pubblico per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di diversa destinazione, anche temporanea, disposta dall'Amministrazione Comunale sulla base di uno specifico e motivato provvedimento ovvero ancora in caso di prolungati lavori di manutenzione straordinaria alle strutture ed agli impianti tecnologici che il Comune dovesse eseguire.

ESTRANEITA' dell'Amministrazione Comunale rispetto ai rapporti tra gestore e terzi e per fatti conseguenti all'uso improprio dei locali

L'Amministrazione comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto giuridico che venga ad instaurarsi tra il gestore e i terzi e a qualsiasi responsabilità per fatti conseguenti all'uso improprio dei locali da parte del gestore o di soggetti da quest'ultimo autorizzati a farne uso per l'esercizio delle attività di servizio bar.

DIRITTO di controllo del Comune

Il Comune si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso il diritto di effettuare con proprio personale e/o con personale specializzato controlli per verificare la rispondenza della gestione alle norme stabilite nel contratto d'appalto e dalla norme vigenti in materia. L'appaltatore dovrà consentire l'accesso agli impianti ed ai locali agli incaricati del Comune e dell'ASL competente. L'appaltatore è obbligato a mettere a disposizione propri mezzi e personale per le verifiche ed i controlli.

SPESE, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente appalto sono a carico dell'Appaltatore.

CONTROVERSIE ed arbitrato

Qualunque contestazione o vertenza tra le parti e non composta per via bonaria potrà essere risolta per via arbitrale. Il collegio arbitrale, costituito a richiesta di una delle parti per lettera raccomandata, sarà composto da tre membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo tra le parti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di IVREA. Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità procedurali. Il collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, non definibile per via arbitrale, sarà definita dal giudice ordinario; foro competente IVREA.

SICUREZZA e disposizioni finali

L'appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei luoghi, locali ed attrezzature nei quali dovranno espletarsi i servizi specificati nel presente capitolato. Il Comune comunicherà all'appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Oneri valgono le disposizioni legislative vigenti in materia, che si intendono qui integralmente trascritte.

Salassa, 23 Novembre 2019



Il Responsabile del Servizio Tecnico

(PEZZENDA geom. Flavio Martino)

